



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. **38** del **29-07-2019**
immediatamente eseguibile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria - Seduta di Prima convocazione

Oggetto: **Approvazione della convenzione per la costituzione in forma associata della Segreteria Comunale tra i Comuni di Paese (TV), Farra di Soligo (TV) e Mansuè (TV).**

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore 20:00 nella residenza municipale, per determinazione del sindaco, si è riunito il Consiglio comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

PERENCIN MATTIA	Presente
ANDREOLA MICHELE	Presente
SPADETTO SILVIA	Presente
MEROTTO MANUELA	Presente
GUIZZO STEFANO	Presente
TOGNON MASSIMO	Presente
BIANCO MARIA TERESA	Presente
CIETTO ERICA	Presente
ZANETTE MIRCA	Presente
DE ROSSO NATALINA	Presente
NARDI GIUSEPPE	Assente
BRESSAN STEFANO	Presente
NADAI ELISA	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dott.ssa SOMMAVILLA VAILE.

Il sig. PERENCIN MATTIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i consiglieri:

MEROTTO MANUELA
CIETTO ERICA
NADAI ELISA

Oggetto: **Approvazione della convenzione per la costituzione in forma associata della Segreteria Comunale tra i Comuni di Paese (TV), Farra di Soligo (TV) e Mansuè (TV).**

Il Sindaco illustra l'argomento.

Tutti gli interventi sono contenuti nell'allegato n. 02 della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro convenzioni per la gestione in forma associata dell'ufficio di Segretario comunale;
- che l'articolo 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, che ha approvato il "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali", consente la stipula delle convenzioni tra Comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;

VISTO l'articolo 7, comma 31-ter del Decreto Legge numero 78/2010, così come modificato dalla Legge di conversione 30 luglio 2010 numero 122, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;

VISTO il D. M. del 31 luglio 2010 del Ministro dell'Interno, che dispone la successione dei Prefetti dei comuni capoluoghi di regione ai soppressi Consigli d'Amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia;

CONSIDERATO che il giorno di domenica 26 maggio 2019 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale;

CONSIDERATO che il Sindaco può avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 465 del 4 dicembre 1997, che consente, previa comunicazione al Segretario titolare, di esercitare il potere di nomina del Segretario non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data dell'insediamento; in caso di mancato esercizio del potere di nomina da parte del Sindaco il Segretario in servizio presso la sede si intende confermato;

RICHIAMATA la precedente deliberazione di Consiglio comunale in data odierna avente ad oggetto lo scioglimento anticipato consensuale della convenzione di Segreteria comunale tra i Comuni di Farra di Soligo, Moriago della Battaglia e Sarmede con decorrenza dalla data indicata dal decreto prefettizio, alla quale si fa espresso rinvio;

DATO ATTO che sussistono i presupposti per costituire una nuova sede di Segreteria comunale convenzionata con il Comune di Paese, Farra di Soligo e Mansuè, che si sono resi a tal fine disponibili;

PRESO ATTO delle dovute valutazioni di ordine finanziario, organizzativo e di merito per la strutturazione della convenzione di segreteria;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 42 del decreto legislativo n. 267 de 18.08.2000;

VISTO il CCNL dei segretari comunali e provinciali vigente;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei competenti Responsabili, come previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Con la seguente **VOTAZIONE** espressa in forma palese per alzata di mano:

- favorevoli: 9
- astenuti: 3 (De Rosso, Nadai, Bressan)
- contrari: 0

DELIBERA

- 1) **DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.
- 2) **DI DARE ATTO** che il Sindaco può avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 465 del 4 dicembre 1997 che consente, previa comunicazione al Segretario titolare, di esercitare il potere di nomina del Segretario non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data dell'insediamento.
- 3) **DI APPROVARE** la costituzione di un'unica sede di Segreteria comunale convenzionata di classe seconda tra i Comuni di Paese (Treviso), capo convenzione, Farra di Soligo (Treviso) e Mansuè (Treviso).
- 4) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione da stipulare fra i Sindaci dei Comuni di Paese, Farra di Soligo e Mansuè, così come allegato alla presente deliberazione sub lett. A) per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che:
 - a. il Comune di Paese è il Comune capo convenzione;
 - b. la convenzione avrà durata fino al 30 settembre 2024 a partire dalla presa in servizio del Segretario titolare;
 - c. successivamente alla stipulazione la convenzione sarà trasmessa, a cura del Comune capo fila, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione regionale del Veneto, unitamente all'ulteriore documentazione necessaria ai fini della formalizzazione del provvedimento di costituzione;
 - d. la presente convenzione costituisce una nuova sede di Segreteria comunale convenzionata e la convenzione diventerà giuridicamente efficace dal giorno di effettiva presa di servizio del Segretario comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale.
- 5) **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione ai Comuni di Paese e Mansuè.
- 6) **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione regionale del Veneto per il tramite del Comune di Paese, capo fila della convenzione.

Quindi la presente deliberazione, con la seguente successiva e separata **VOTAZIONE**:

- favorevoli: 10
- astenuti: 2 (De Rosso, Nadai)
- contrari: 0

espressa in forma palese per alzata di mano,

viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di darvi esecuzione.

*** **

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, per quanto di competenza e ciò ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
f.to PEDERIVA rag. TAMARA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile attestante la copertura finanziaria, per quanto di competenza e ciò ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
f.to BARATTO dott.ssa CRISTINA

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI PAESE, FARRA DI SOLIGO E MANSUE' PER IL
SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemiladiciannove il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di Paese - C.F. 00389950262 - legalmente rappresentato dal Sindaco Uberti Katia, il Comune di Farra di Soligo - C.F. 83003890262 - legalmente rappresentato dal Sindaco Perencin Mattia ed il Comune di Mansuè - C.F. _____ - legalmente rappresentato dal Sindaco Milan Leonio, si conviene e si stipula quanto segue

PREMESSO

L'Amministrazione comunale di Paese con delibera di Consiglio comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale di Farra di Soligo con delibera di Consiglio comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di Mansuè con delibera di Consiglio comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'articolo 98 comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 4 dicembre 1997.

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Paese, Farra di Soligo e Mansuè, provincia di Treviso, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Paese assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del Consiglio di Amministrazione dell'Ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e 164/2000 dell' Ex Agenzia.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti.

Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale sarà individuato un altro Segretario Comunale per il servizio a scavalco oppure vi provvederà il Vice Segretario individuato nel Vice Segretario del Comune di Paese.

Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del Vice Segretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale, fatta eccezione per la retribuzione di risultato per la quale provvederà ciascun Comune autonomamente, e al recupero, con cadenza annuale, delle spese a carico del Comune in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario comunale, così come determinata dai CCNL nel tempo vigenti, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Paese 43%;
- Comune di Farra di Soligo 40%;
- Comune di Mansuè 17%.

Il Comune di Paese assume l'onere di anticipare le retribuzioni spettanti al Segretario, che non siano a diretto carico dei Comuni di Farra di Soligo e del Comune di Mansuè, nonché il relativo versamento degli oneri previdenziali e assistenziali e quant'altro attiene al servizio convenzionato, recuperando dai Comuni di Farra di Soligo e di Mansuè la quota proporzionalmente dovuta.

Il Comune di Farra di Soligo e il Comune di Mansuè si impegnano a versare annualmente al Comune di Paese entro il mese di luglio l'importo rispettivamente di € 20.000,00, e di € 8.500,00 pari a circa il 50% dell'importo attualmente quantificabile della succitata spesa anticipata semestralmente dal Comune di Paese.

Il Comune di Paese comunicherà al Comune di Farra di Soligo e al Comune di Mansuè, di norma entro il mese di febbraio di ogni anno, il rendiconto e la ripartizione della spesa sostenuta per il trattamento economico del Segretario nell'anno precedente. I Comuni di Farra di Soligo e il Comune di Mansuè provvederanno al rimborso del saldo dovuto entro i trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida fino al 30 settembre 2024, a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione. Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni comunali;
- recesso unilaterale di due delle Amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno trenta giorni.

Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

In caso di recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni comunali contraenti diverse dal Comune capo fila, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno trenta giorni, la convenzione rimarrà in vigore e la quota percentuale di riparto del Comune recedente andrà a gravare sul Comune capo fila.

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe 2^a (popolazione compresa dai 10.001 ai 65.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale. Non necessita di riclassificazione in quanto il Comune capo convenzione è già di classe seconda.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 11 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali e dall'atto di individuazione del Segretario titolare, sarà inviata, in originale sottoscritto digitalmente, all'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale del Veneto per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Paese, il Sindaco, Uberti Katia (firma apposta digitalmente)

Comune di Farra di Soligo, il Sindaco, Perencin Mattia (firma apposta digitalmente)

Comune di Mansuè, il Sindaco, Milan Leonio (firma apposta digitalmente)

Approvazione della convenzione per la costituzione in forma associata della Segreteria Comunale tra i Comuni di Paese (TV), Farra di Soligo (TV) e Mansuè (TV).

28.24 Sindaco .29.40

Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno "Approvazione della convenzione per la costituzione in forma associata della Segreteria Comunale tra i Comuni di Paese (TV), Farra di Soligo (TV) e Mansuè (TV)."

Come ho anticipato nella delibera precedente andiamo ad approvare la convenzione per la costituzione appunto in forma associata del nuovo servizio di Segreteria Segretario Comunale scusate Comune di Paese sarà il Comune capofila assieme appunto al Comune di Farra di Soligo e al Comune di Mansue'. Se ci sono interventi. Nessun intervento.

Metto in votazione favorevoli Zanette Cietto Guizzo Spadetto Merotto Andreola Bianco Tognon

Astenuti De Rosso Nadai Bressan

Contrari nessuno.

Votiamo anche perchè la delibera sia immediatamente eseguibile

Favorevoli: Zanette Cietto Guizzo Spadetto Merotto Andreola Bianco Tognon

Non ho capito il consigliere Bressan favorevole

Astenuti Nadai De Rosso

Contrari nessuno.

Grazie il Consiglio Comunale termina qui buona serata a tutti. E buone vacanze per chi le fa.

(Voci senza microfono)

Segue intervento del Consigliere comunale De Rosso Natalina riportato nel verbale integrale di seduta.

*** **

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PERENCIN dott. MATTIA

f.to SOMMAVILLA dott.ssa VAILE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 02-08-2019, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 02-08-2019

il responsabile dell'Area Amministrativa

F.to rag. Tamara Pederiva